

CAMERA DEI DEPUTATI N. 16**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, DE MICHIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 12 luglio 1983

Elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto. Modifica agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche in questa IX legislatura presentiamo la proposta di legge già sottoposta all'attenzione della Camera il 26 giugno 1979 e che tanta eco ha avuto durante la recente campagna elettorale anche fra gli altri partiti e l'opinione pubblica.

La Costituzione, all'articolo 87, enuncia che il « Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale ».

La stessa Costituzione ha previsto però un sistema per l'elezione alla massima ma-

gistratura dello Stato che, con il tempo, ha rilevato gravi carenze e, persino, possibilità di condizionamento delle prerogative del Capo dello Stato.

L'opinione pubblica, ancora una volta, nelle varie fasi dell'ultima elezione del Presidente della Repubblica, come già avvenuto in altre occasioni, ha tratto la negativa impressione che il sistema in atto consenta ai partiti di barattare per loro esigenze interne colui che dovrebbe impersonare l'unità nazionale, attuando anche in questa scelta il principio di lottizzazione.

La persona che assume la Presidenza della Repubblica e che deve rappresentare l'« unità nazionale », la volontà e l'orientamento del popolo italiano, può derivare queste sue qualità più sicuramente dall'elezione diretta, perché si contrappone alle manovre dei vertici dei partiti che hanno espropriato financo i poteri dei grandi elettori.

In tal modo, nel momento più solenne della vita istituzionale dello Stato, si eviterà quel pericoloso distacco fra il paese reale e le sue rappresentanze, che di momento in momento aumenta progressivamente alimentando preoccupanti prospettive.

Riteniamo quindi doveroso presentare agli onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che, modificando gli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione, intende affidare alla volontà di tutto l'elettorato italiano la scelta del proprio Presidente.

A nostro giudizio, l'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe avere luogo secondo il seguente sistema:

trenta giorni prima della scadenza dei sette anni di carica del Presidente della Repubblica, ciascun presidente dei gruppi parlamentari, i presidenti di partiti politici non rappresentati alle Camere ed i presidenti di comitati promotori per l'elezione di un loro candidato con l'appoggio delle firme di cinquantamila elettori, depositano presso la Presidenza delle rispettive Camere il nominativo di un candidato prescelto;

da tale data i Presidenti delle due Camere indicano, entro trenta giorni, i comizi elettorali;

al primo scrutinio, per essere eletto, è richiesto il conseguimento della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti ed è eletto colui che avrà prevalso come numero di consensi riportati;

all'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;

quando le Camere siano sciolte o quando mancano meno di tre mesi al loro scioglimento, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro trenta giorni dalla riunione delle nuove Camere, mentre nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

La legge determinerà le specifiche modalità per il regolare svolgimento della consultazione popolare.

Onorevoli colleghi, noi riteniamo che in questo modo si possano rispettare maggiormente le aspettative del popolo, si possa dare maggiore autorità e prestigio alla magistratura del Presidente della Repubblica, si possa togliere la persona eletta dall'imbarazzante sintesi di espressione di un gioco di equilibri posti in essere tra le segreterie dei vari partiti con la conseguenza che il voto espresso dai parlamentari in seduta comune altro non rappresenta se non la cassa di risonanza di decisioni assunte altrove da delegazioni di partiti, da segreterie, ma sempre con l'esclusione della volontà del popolo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a maggioranza assoluta dei voti validi.

Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ».

ART. 2.

L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Trenta giorni prima della scadenza dei sette anni i presidenti dei gruppi parlamentari e, con l'appoggio di cinquantamila firme di elettori, i presidenti di partiti politici non rappresentati in Parlamento o di comitati promotori, depositano presso la Presidenza delle Camere il nominativo di un candidato con dichiarazione autografa di accettazione della candidatura.

Fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato presidenziale i Presidenti delle due Camere indicano i comizi elettorali.

Quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

Le modalità dell'elezione sono regolate con legge dello Stato ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Dal giorno della constatazione di impedimento permanente, della morte, oppure delle dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine di otto giorni per la designazione dei candidati ed indicano i comizi elettorali per il ventiduesimo giorno successivo, salvo i maggiori termini quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione ».